



COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

N° 221 R.O.

Scicli, li 27 agosto 2013

Oggetto: Divieto di transito in Via Carignano per matrimonio.
Venerdì 30 agosto 2013.

IL COMANDANTE

VISTA la richiesta prot. n. 21390 del 26/08/2013 della Sig.ra Gallaro Soffia, per la regolamentazione della circolazione stradale in occasione del matrimonio che la stessa deve contrarre giorno 30 agosto 2013 alle ore 17.00, presso la chiesa della Madonna delle Grazie in Sampieri;

RITENUTO necessario, per ragioni inerenti la circolazione e la sicurezza stradale, e per consentire la celebrazione del matrimonio adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo codice della strada) e del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

Doversi osservare i seguenti obblighi, divieti e limitazioni a **carattere temporaneo**
dalle ore 16.30 di venerdì 30 agosto 2013 a fine cerimonia.

ART. 1 DIVIETO DI TRANSITO

E' istituito il divieto di Transito in:

- a) - Via Carignano** da Via Gradisca a Piazza Flavio Gioia;
- b) - il traffico di via Carignano** sarà deviato in **Via Giotto**, sia in entrata che in uscita;

ART. 2 DIVIETO DI SOSTA

E' istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 16.30 a fine cerimonia in:

- a) - Via Carignano** da Via Gradisca a Piazza Flavio Gioia;

ART. 3 - La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali;

ART. 4 - La presente ordinanza abroga le altre ordinanze che in questi luoghi disciplinano la circolazione in modo diverso;

ART. 5 - La presente ordinanza sarà notificata alla Sig.ra Gallaro Soffia, affinché provveda all'esecuzione della stessa;

ART. 6 - I trasgressori saranno puniti a norma di legge;

ART. 7 - Gli Organi di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente ordinanza;

ART. 8 - Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale;

ART. 9 - Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art.37 del D. Lgs. n.285/1992 e nel rispetto della procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. n.495/1992.

“Si certifica la regolarità del presente provvedimento e degli atti allo stesso connessi”

F.to L'ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Guglielmo Ingallinesi

F.to IL COMANDANTE
Dott.ssa Maria Sgarlata